



TOGA LECCHESE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXXIII - N. 1/2023





La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.

Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l'opinione del loro autore.

SOMMARIO

IL PRESIDENTE.....	“	3
PROCEDIMENTI CDD AL 31/12/2022	“	4
INTERVISTA ALL'AVV. ENRICO AZZONI	“	7
LE ORIGINI STORICHE DELLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE. . .	“	9
PREMIO IN MEMORIA DELL'AVV. GIOVANNI BANA	“	11
IL PATTO DI NON CONCORRENZA TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE	“	13
LETTERA APERTA AD UN GIORNALISTA	“	15
IN RICORDO DELL'AVV. LUIGI ANDREOTTI.....	“	16
I RAPPORTI TRA RISOLUZIONE DI DIRITTO E RITENZIONE DELLA CAPARRA	“	17
TEMPO, MISURA, VELOCITÀ	“	20
TERMINATA LA CONVIVENZA STALKING O MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA	“	21
LETTERA APERTA AGLI AVVOCATI	“	22
VA SOSPESO L'AVVOCATO CHE NON INVIA IL MOD. 5 ALLA CASSA FORENSE	“	23
È IN ARRIVO LA TERZA EDIZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	“	24
CERCO OFFRO	“	25
IN GIRO PER MOSTRE	“	26

TOGA LECCHESE

Fondatore e Direttore Responsabile
RENATO COGLIATI

Stampa:
LA NUOVA POLIGRAFICA DI MILANI ISIDORO
CALOLZIOCORTE (LC)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

Il Presidente

Grazie. E' il cuore di questo mio piccolo intervento su Toga Lecchese.

La riconoscenza è infatti il sentimento in me predominante dai giorni successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio del nostro Ordine.

Innanzitutto, riconoscenza verso tutti i Colleghi che si sono recati al seggio, con un'affluenza elevatissima a cui non si assisteva da anni, e verso tutti i candidati, anch'essi più numerosi del solito, che si sono messi in gioco con impegno e spirito di iniziativa.

Grazie perché ritengo (o forse ci spero) che l'incremento dell'affluenza alle urne e del numero di candidati sia indice di un rinnovato interesse per le Istituzioni forensi: esse costituiscono linfa vitale per l'esistenza stessa dell'Avvocatura e necessitano sempre più di un'ampia legittimazione, e quindi dell'apporto di tutti, per godere di autorevolezza e rappresentatività.

Rivolgo un ringraziamento speciale a tutti coloro che - nella difficile scelta dei candidati, tutti validissimi - hanno scritto il mio nome sulla scheda, esprimendo un'attestazione di stima e fiducia nei miei confronti.

Credo fermamente che l'eccellente risultato elettorale da me conseguito (come quello di tutti i Colleghi uscenti che si sono ricandidati) sia indicativo dell'apprezzamento del foro per il lavoro svolto in questi difficili anni e sia frutto del riconoscimento dell'impegno profuso dai Consiglieri del quadriennio appena trascorso: a tutti loro rivolgo un affettuoso grazie per ogni giorno della strada percorsa insieme.

Concludo i ringraziamenti rivolgendomi ai nuovi Consiglieri: non è facile scegliere di porsi al servizio degli iscritti, sottraendo tempo ed energie all'attività professionale e alla famiglia; conoscendovi, sono certo che nessuno di voi risparmierà nè tempo nè energie per la tutela della categoria.

Da parte mia, garantisco a tutti che continuerò ad impegnarmi al massimo affinché il nostro Ordine venga rappresentato nel miglior modo possibile in ogni sede; per me è un onore poter ricoprire ancora l'incarico di Presidente.

Lo spirito che animerà l'attività del Consiglio per i prossimi quattro anni sarà ancora, e sempre più, finalizzato alla riconquista della centralità del ruolo dell'Avvocato nella Giurisdizione ed alla riscoperta della nostra nobile funzione sociale.

Per il raggiungimento di tali obiettivi sarà necessario, da un lato, proseguire un sereno e propositivo dialogo con tutti gli attori del sistema Giustizia; da altro lato, agire su tutti i fronti per sviluppare, tutelare ed accrescere la reputazione e la dignità dell'Avvocatura.

ELIA CAMPANIELLI



CDD MILANO: PROCEDIMENTI IN DETTAGLIO

Schema generale dei fascicoli:

a.	Fascicoli pervenuti dal 2015 al 2022	10.045	[100%]
	Fascicoli esauriti dal 2015 al 2021	6.302	[62,7%]
	Fascicoli pendenti dal 2015 al 2021	3.783	[37,3%]
b.	Fascicoli divisi per consiliatura		
b1.	Fascicoli pervenuti dal 2015 al 2018	6.311	[100%]
	Fascicoli esauriti dal 2015 al 2018	5.648	[89,5%]
	Fascicoli pendenti dal 2015 al 2018	663	[10,5%]
b2.	Fascicoli pervenuti dal 2019 al 2021	3.734	[100%]
	Fascicoli esauriti dal 2019 al 2021	654	[17,5%]
	Fascicoli pendenti dal 2019 al 2021	3.080	[82,5%]
c.	Fascicoli divisi per anno		
c1.	Anno 2015		
	Fascicoli pervenuti	2.280	[100%]
	Fascicoli esauriti	2.182	[95,7%]
	Fascicoli pendenti	98	[4,3%]
c2.	Anno 2016		
	Fascicoli pervenuti	1.178	[100%]
	Fascicoli esauriti	1.124	[95,4%]
	Fascicoli pendenti	54	[4,6%]
c3.	Anno 2017		
	Fascicoli pervenuti	1.187	[100%]
	Fascicoli esauriti	1.007	[84,8%]
	Fascicoli pendenti	180	[15,2%]
c4.	Anno 2018		
	Fascicoli pervenuti	1.666	[100%]
	Fascicoli esauriti	1.335	[80,1%]
	Fascicoli pendenti	331	[19,9%]

c5.	Anno 2019		
	Fascicoli pervenuti	1.000	[100%]
	Fascicoli esauriti	431	[43,1%]
	Fascicoli pendenti	569	[56,9%]
c6.	Anno 2020		
	Fascicoli pervenuti	661	[100%]
	Fascicoli esauriti	80	[12,1%]
	Fascicoli pendenti	581	[87,9%]
c7.	Anno 2021		
	Fascicoli pervenuti	959	[100%]
	Fascicoli esauriti	47	[5%]
	Fascicoli pendenti	912	[95%]
c8.	Anno 2022		
	Fascicoli pervenuti	1.114	[100%]
	Fascicoli esauriti	49	[4,1%]
	Fascicoli pendenti	1.088	[95,9%]

Schema generale dei fascicoli pendenti:

a.	Fascicoli pendenti ad oggi	3.743	[100%]
	Fascicoli da esaminare in plenaria	1.978	[46%]
	Fascicoli da assegnare a sezione	1.042	[19,7%]
	Fascicoli pendenti in sezione	723	[34,3%]
b.	Dati divisi per consiliatura		
b1.	Fascicoli pervenuti e pendenti dal 2015 al 2018	663	[100%]
	Fascicoli in fase di esame preliminare dal 2015 al 2018	0	[0%]
	Fascicoli in fase di assegnazione dal 2015 al 2018	59	[8,9%]
	Fascicoli pendenti in sezione	604	[91,1%]
b2.	Fascicoli pervenuti e pendenti dal 2019 al 2021	3.080	[100%]
	Fascicoli in fase di esame preliminare dal 2019 al 2021	1.978	[64,2%]
	Fascicoli in fase di assegnazione dal 2019 al 2021	983	[31,9%]
	Fascicoli pendenti in sezione dal 2019 al 2021	119	[3,9%]



c. Dati divisi per anno

c1.	Anno 2015 Fascicoli aperti	98	[100%]
	Fascicoli in fase preliminare	0	[0%]
	Fascicoli da assegnare	0	[0%]
	Fascicoli pendenti in sezione	98	[100%]
c2.	Anno 2016 Fascicoli aperti	54	[100%]
	Fascicoli in fase preliminare	0	[0%]
	Fascicoli da assegnare	0	[0%]
	Fascicoli pendenti in sezione	54	[100%]
c3.	Anno 2017 Fascicoli aperti	180	[100%]
	Fascicoli in fase preliminare	0	[0%]
	Fascicoli da assegnare	0	[0%]
	Fascicoli pendenti in sezione	180	[100%]
c4.	Anno 2018 Fascicoli aperti	331	[100%]
	Fascicoli in fase preliminare	0	[0%]
	Fascicoli da assegnare	59	[17,8%]
	Fascicoli pendenti in sezione	272	[82,2%]
c5.	Anno 2019 Fascicoli aperti	569	[100%]
	Fascicoli in fase preliminare	0	[0%]
	Fascicoli da assegnare	502	[88,2%]
	Fascicoli pendenti in sezione	67	[11,8%]
c6.	Anno 2020 Fascicoli aperti	581	[100%]
	Fascicoli in fase preliminare	178	[30,9%]
	Fascicoli da assegnare	365	[62,4%]
	Fascicoli pendenti in sezione	38	[6,7%]
c7.	Anno 2021 Fascicoli aperti	912	[100%]
	Fascicoli in fase preliminare	834	[91,4%]
	Fascicoli da assegnare	69	[7,7%]
	Fascicoli pendenti in sezione	9	[0,9%]

INTERVISTA ALL'AVV. ENRICO AZZONI

Nato a Lecco nel 1945, dopo il conseguimento della maturità classica presso il Liceo Manzoni di Lecco, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano con una tesi in Diritto Commerciale.

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Lecco dal 1972, per oltre un decennio è stato Consigliere dell'Ordine, di cui è stato Presidente nel biennio 2009/2010.

Dal 2015 al 2022 componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina della Corte d'Appello di Milano, ha ricoperto vari incarichi istituzionali, tra cui quello di Vice Sindaco del Comune di Lecco dal 1979 al 1983.

Svolge tuttora l'attività professionale.

1- In occasione della recente Cena degli Auguri di Natale ti è stata conferita la medaglia d'oro per 50 anni di iscrizione all'Albo. Mezzo secolo di professione sono indubbiamente molti.

Com'è cambiata l'attività professionale degli Avvocati con il passare degli anni?

Quando iniziai la professione forense il Foro lecchese contava qualche decina di iscritti, sicuramente meno di cento, con una rappresentanza femminile che si poteva contare sulle dita di una mano.

La professione godeva di un indiscusso prestigio sociale, veniva svolta in maniera prevalentemente individualistica e non era molto diffusa, soprattutto in una realtà di provincia, l'esigenza della specializzazione, se non nella principale tripartizione tra diritto civile, penale ed amministrativo.

Nello studio gli atti venivano redatti con la macchina da scrivere, utilizzando per le copie la "carta carbone" e le ricerche giurisprudenziali si effettuavano su volumi cartacei ponderosi, anche per la fatica fisica richiesta per prelevarli dagli scaffali della libreria.

L'avvento dell'informatica ha richiesto un notevole mutamento non solo dell'organizzazione dello studio ma della stessa attività professionale, con indubbi vantaggi nell'accesso alle informazioni, nella celerità delle comunicazioni, nella redazione, trasmissione e deposito di atti e documenti.

Il tutto ha peraltro comportato l'affievolirsi dei contatti umani e, soprattutto con i colleghi, dei rapporti interpersonali, che ora mi pare siano più asettici e che sia un po' venuto meno, salvo naturalmente le personali amicizie, lo spirito di colleganza, relegandolo a mero dovere deontologico.

2- Come vedi il futuro della nostra Professione?

Anche la nostra professione deve tempestivamente adattarsi ai continui mutamenti del contesto giuridico, economico e sociale in cui opera, prestando il massimo impegno per salvaguardare la sua indipendenza, autonomia e soggezione solo alla legge, principi che ne fondano la stessa natura.

Penso che l'essenza della professione non cambierà, ma sarà differente il modo in cui verrà esercitata.

Dopo la rivoluzione digitale, lo stesso ingresso dell'intelligenza artificiale nel mondo della giustizia, dato ormai non più futuribile, non potrà sostituire l'uomo-avvocato, che però dovrà essere in grado di utilizzare correttamente tale supporto, comprendendone i limiti, ovvero cosa può fare e cosa non può fare.

Non oso avventurarmi in più minute previsioni di ciò che avverrà tra cinque o dieci anni, lasciando tale compito agli oracoli.



3- Ad un giovane che si accinge ad intraprendere la nostra Professione che consigli ti senti di suggerire?

Mi pare che il riferimento sia ad un giovane già avvocato, che ha pertanto compiuto il periodo di praticantato e superato l'esame di stato.

Il percorso professionale che ha di fronte, salvo casi particolari, non è certo privo di difficoltà derivanti anche dallo stato di crisi dell'avvocatura italiana, evidenziato anche dai dati dell'ultimo rapporto Censis .

Ciò non deve scoraggiare il giovane avvocato ma indurlo ad un'attenta analisi sullo sviluppo futuro della sua professione, sulla specializzazione e sull'organizzazione del lavoro, sfruttando ed implementando le capacità di utilizzo di nuove tecnologie, proprie della sua generazione.

Solitamente ad esso si prospetta l'alternativa di rimanere nello studio del "dominus" o ricercare altra collocazione, anche autonoma.

Scelta non sempre libera ma legata ad una molteplicità di situazioni personali.

In ogni caso ritengo che debba essere privilegiata la possibilità di collaborare con altri colleghi, non solo per un riparto delle spese ma per potersi avvalere di una struttura multidisciplinare, ove potersi dedicare a settori di specializzazione sempre più esigiti dalla complessità normativa e dalla sua continua, e talora contraddittoria, evoluzione.

4- Hai avuto nel corso di tutti questi lustri significativi impegni Istituzionali all'interno della nostra professione quali, tra i più significativi, la Presidenza del COA e quella di componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense a Milano; che esperienza hai tratto da tutto ciò?

L'attività nel Consiglio dell'Ordine mi ha consentito di conoscere i problemi della nostra professione in una prospettiva diversa da quella che si ha nel suo esercizio individuale.

E' stata un'esperienza indubbiamente positiva, anche per l'impegno e la piena collaborazione con i colleghi che l'hanno condivisa.

La legge attribuisce all'ordine circondariale molteplici compiti, taluni di stampo burocratico che distolgono risorse ed energie con il rischio di porre in sottordine la primaria funzione di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura e di promozione dei rapporti con le altre istituzioni.

Il Consiglio dell'Ordine non è certo un sindacato, ma deve saper instaurare e mantenere con i soggetti istituzionali, in primo luogo con la magistratura, una positiva interlocuzione, improntata a reciproco rispetto ma pure alla consapevolezza di svolgere un ruolo essenziale nell'organizzazione e nell'amministrazione della giustizia.

Negli otto anni di permanenza nel Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano ho avuto contezza delle patologie della nostra professione, aggravatesi per la situazione di difficoltà in cui versa, ove è acuita la tentazione di aggirare le regole deontologiche.

Una serie di inutili passaggi appesantiscono l'iter del procedimento disciplinare in nome di garanzie solo formali che vanno a scapito della sua efficienza e celerità, quale la duplicazione delle attività della fase preistruttoria ed istruttoria, per cui sono state da tempo avanzate proposte di modifica della normativa, tuttora senza esito.

Oltre alla necessità di snellimento procedurale, di rilevante importanza il tema delle violazioni degli obblighi formativi, che, a mio sommo parere, dovrebbero ritornare in capo ai consigli circondariali, cui già è demandato l'accertamento dei requisiti dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, tra i quali pure l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale, come previsto dal D.M. n.47/2016.

Ciò contribuirebbe alla necessaria riduzione dei tempi dei procedimenti disciplinari, soprattutto nei distretti di rilevanti dimensioni, come quello milanese che nel periodo dal 2015 al 2022 ha ricevuto circa 9.000 esposti/segnalazioni.

5- L'esperienza politico amministrativa altrettanto significativa che hai avuto è stata positiva anche in ragione della Professione Forense, cioè ritieni ti possa essere servita anche in ambito professionale?

L'attività di amministratore locale ha certo richiesto un notevole impegno, anche in termini di tempo, ma è stata indubbiamente positiva, permettendomi di conoscere ed affrontare alcuni problemi del nostro territorio e della sua realtà sociale.

La professione di avvocato, che ho sempre tenuto ben distinta dagli incarichi istituzionali, non penso abbia subito pregiudizi nonostante il tempo sottrattole (che cercavo di recuperare con "straordinari" serali e festivi), ma neppure ha avuto particolari utilità, se non l'acquisizione di esperienza nei rapporti con la pubblica amministrazione ed il suo complesso apparato burocratico.

6- Il rapporto Avvocati/Magistrati che tratti deve avere per essere positivo?

Ritengo tuttora attuale quanto detto e scritto con ironia ed acutezza da Piero Calamandrei in ordine a vizi e virtù di avvocati e magistrati ed al loro rapporto, che deve essere improntato a reciproco rispetto della dignità delle rispettive funzioni, diverse ma non contrapposte.

Ho prima accennato alla necessità che gli avvocati, per mezzo della loro rappresentanza istituzionale, promuovano un costante dialogo con l'autorità giudiziaria sui problemi inerenti il servizio giustizia e la sua efficienza.

L'avvocatura è una preziosa fonte di conoscenza di tali problemi ed il suo effettivo coinvolgimento nel preventivo esame delle soluzioni organizzative da adottare è indispensabile anche per l'attuazione delle recenti riforme della giustizia.

Il mio auspicio è che l'avvocatura sappia offrire ed esigere il proprio positivo contributo e la magistratura sia disponibile a riceverlo.

A CURA DI
RENATO COGLIATI

LE ORIGINI STORICHE DELLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

1. Fra i temi più delicati che si pongono all'attenzione del giurista moderno vi è quello, attuale in ogni settore della realtà quotidiana, della "differenza" tra il "genere" maschile e quello femminile, soprattutto in relazione alle radici storiche della tendenza di considerare la donna in una posizione di inferiorità rispetto all'uomo, con quanto ne è conseguito in termini di squilibrio nei rapporti fra i consociati.

Ma quale è l'origine storica della discriminazione di genere?

2. In via preliminare, va detto subito che l'idea in base alla quale l'identità personale fosse legata all'appartenenza sessuale risale all'esperienza del mondo antico e che tale concezione sia stata la ragione giustificatrice di una serie di pesanti discriminazioni, alcune delle quali non del tutto estranee alla nostra esperienza moderna.



Una prima testimonianza della differenza di genere nell'antichità e delle conseguenze che tale concezione aveva nella vita quotidiana degli antichi si rinviene nell'opera di Ippocrate, particolarmente nella raccolta di opere mediche note come corpus Hippocraticum, una raccolta di sessanta trattati medici da collocare storicamente fra il V e il IV a.C.

Come è facile attendersi, le opere del trattato ippocratico si riferivano all'attività di medici praticanti, che si occupavano di curare le malattie, con la conseguenza che i risultati delle loro ricerche potevano basarsi esclusivamente sull'osservazione esterna dei corpi, senza conoscenza diretta degli organi interni.

La necessità di approfondire la conoscenza degli organi interni dei corpi umani costituì una prima fondamentale ragione del privilegio attribuito agli uomini rispetto alle donne: era, infatti, in relazione al genere maschile che la scienza medica avrebbe potuto più facilmente progredire, poiché solo gli uomini, a differenza delle donne, potevano riportare in battaglia o nell'esercizio di sport violenti ferite tanto profonde da consentire l'osservazione degli organi interni.

Opportunità che non poteva essere utilizzata per il corpo delle donne, le quali, non partecipando alle campagne militari e non esercitando attività sportiva, non davano la possibilità di fare conoscere il funzionamento del corpo femminile, neppure in relazione agli organi coinvolti nell'apparato riproduttivo, che costituiva un profilo di speciale rilevanza nella considerazione sociale.

3. Su tali premesse, non deve allora sorprendere che la differenza di genere nel settore medico, con un privilegio di attenzione del corpo maschile rispetto a quello femminile, producesse conseguenze anche sulle regole giuridiche della vita familiare.

La posizione dell'uomo era, infatti, privilegiata: è noto, del resto, che il matrimonio, nell'antica Grecia, seppure formalmente monogamico, consentiva al marito di avere tre donne, la moglie (damar, per la procreazione dei figli), la concubina (pallake, per le relazioni sessuali stabili) e la compagna (hetaira, per il piacere occasionale).

Al contrario, il rapporto sessuale di una donna con un uomo che non fosse il marito era considerato un crimine, chiamato adulterio, che ricomprendeva qualunque rapporto sessuale intrattenuto da una donna fuori dal matrimonio, anche se a intrattenerlo fosse stata una donna nubile o vedova.

Dove, però, la condizione di sfavore raggiungeva il culmine era nel settore dei rapporti patrimoniali, specialmente in occasione dell'apertura della successione: alla morte del padre, infatti, il diritto ateniese, in presenza di figli maschi, escludeva categoricamente le figlie dall'asse ereditario paterno.

4. Il discorso, ovviamente, potrebbe continuare a lungo, ma la breve esemplificazione consente certamente di apprezzare come la natura deteriore della condizione femminile rispetto a quella maschile affondi le sue radici nella storia degli uomini e, per quanto particolarmente interessa, nella storia del diritto: spetta ai moderni operatori del diritto conoscere a fondo le vicende antiche sulle discriminazioni che le donne hanno subito nel corso dei secoli per eliminarle definitivamente dall'ordinamento e dal nostro vivere civile.

PREMIO IN MEMORIA DI GIOVANNI BANA: UN SOGNO EUROPEO

Ospitiamo volentieri l'intervento dell'infaticabile Avv. Renato Papa Presidente del CSDPE di presentazione del premio teso a ricordare la figura dell'Avv. Giovanni Bana.

Giovanni Bana, "signore della toga" del foro di Milano in cui ha svolto la sua ultracinquantennale eccelsa militanza professionale, ci ha lasciato, improvvisamente, nel marzo 2020, all'inizio della stralunata stagione Covid 19: ma il suo "sogno", quello di un processo penale "europeo" che risponda alle sempre più evidenti esigenze di fronteggiare illiceità transnazionali omogeneamente codificate, garantendo, allo stesso tempo, il diritto a un equo processo, secondo parametri il più possibile condivisi in ambito UE, non si è certo spento con lui!

Anzi: nel tempo a venire, deve sempre di più diffondersi e rafforzarsi la convinzione circa l'importanza di generare uno strumento che, armonizzando le monadi giudiziarie dei vari Stati, giunga al risultato di costruire un unico modello procedimentale-decisionale, efficacemente ed egualmente spendibile su tutto il territorio dell'Unione: con medesimo quadro descrittivo e sanzionatorio, entro una medesima cornice di strumenti procedurali, su un'unica piattaforma di fondamentali principi costituzionali.

Questa è stata la visione di Giovanni Bana: quella che lo ha spinto a fondare a Como, in sinergia con la Camera Penale di Como e Lecco e con l'Unione Avvocati Europei (UAE), nell'anno 2002, il "CENTRO STUDI DI DIRITTO PENALE EUROPEO" (CSDPE) inteso quale strumento propulsivo di idealità e di conoscenza, volto a far comprendere quanto appaia sempre più ineludibile il confluire dei singoli sistemi giudiziari entro l'alveo possente di un unico fiume normativo.

Purtroppo, nel 2006, la deplorabile miopia di Francia e Paesi bassi ha impedito che venisse adottato un testo costituzionale unico per tutti gli Stati dell'UE: condizione "quasi" indispensabile nella prospettiva di elaborare un sistema penale transnazionale.

La condivisione di una Carta Costituzionale avrebbe fornito un segnale forte e stimolante verso una comune idealità e avrebbe dato impulso anche nella direzione di un processo penale "europeo".

Si è, invece, perso tempo prezioso e, probabilmente, ora si sarebbe già raggiunta e diffusa una più forte idea di Europa che avrebbe, forse, evitato la tragedia dell'Ucraina.

Proprio per onorare la memoria di Giovanni Bana, ossia di colui che ha posto al centro della propria visione l'obiettivo di un unico mondo giudiziario europeo inteso anche quale imprescindibile traguardo a garanzia di una sempre maggiore interazione e comprensione fra i popoli dell'Europa; proprio per celebrare il pensiero e l'azione di questo indimenticabile personaggio dell'avvocatura penale ma, contemporaneamente, per ravvivarne e implementarne l'opera, il Centro Studi di Diritto Penale Europeo ha deciso di istituire un premio da elargire, nel 2024, allo studente di giurisprudenza (o al laureato) che redigerà un testo il cui contenuto sottolineerà l'importanza del pensiero di Giovanni Bana e fornirà un contributo critico a sostegno di una visione eurocentrica del processo penale.

Tutti dobbiamo comprendere che se l'Europa politica dovesse pur anche naufragare miseramente, afflitta, come è, da anoressia ideale, alimentata da troppe mediocri figure dedite all'intrallazzo, prive di spessore e di visione, intese prevalentemente a lucrare il più possibile dalla loro posizione dentro i gangli dell'invasivo e mefitico parterre burocratico-affaristico di Bruxelles (in cui prosperano decine e decine di episodi di malaffare dei quali il Qatargate rappresenta soltanto la minuscola punta di un disonorevole, opaco e vasto iceberg!), non può assolutamente naufragare il disegno di una Europa giudiziariamente unita.



Il "PREMIO IN MEMORIA DI GIOVANNI BANA: UN SOGNO EUROPEO" vuole sottolineare ed enfatizzare tutto questo. Il "Premio" viene attuato d'intesa e con la collaborazione dell'UAE, delegazione di Milano e della Lombardia Occidentale, nonché con le Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano e dell'Università dell'Insubria, ma si auspica l'adesione e il supporto anche delle Camere Penali di Como e Lecco, di Milano e dei rispettivi Consigli dell'Ordine. L'elaborato vincente verrà inoltre pubblicato da riviste della avvocatura, fra cui hanno già fornito la loro disponibilità la "TOGA LECCHESI" – quadrimestrale edito dall'Ordine Avvocati di Lecco- e " GLI ORATORI DEL GIORNO" - storica rassegna mensile dell'eloquenza, pubblicata a Roma.

L'ammontare del premio è fissato in **€.3.000,00 (euro tremila)** che verranno elargiti secondo il "Regolamento" di cui viene di seguito riprodotto uno stralcio informale ed essenziale (**il testo ufficiale è reperibile sul sito del CSDPE : www.dirittopenaleeuropeo.it**).

- *Potranno concorrere, senza alcuna particolare formalità, iscritti alla facoltà di giurisprudenza o laureati in giurisprudenza con laurea magistrale, i quali non abbiano compiuto gli anni trentacinque alla data del 30 settembre 2023.*
- *I concorrenti dovranno redigere un elaborato dal titolo "IN MEMORIA DI GIOVANNI BANA: VERSO IL PROCESSO PENALE EUROPEO".*
- *I partecipanti, premessa una breve argomentazione sulla necessità di disporre di un sistema giudiziario penale che sia il più uniforme possibile in ambito UE, analizzeranno la complessa questione di come armonizzare i diversi diritti penali nazionali, sia alla luce dei problemi di ordine generale, sia con riferimento a casi specifici di significativa difformità nella tipizzazione di istituti di diritto sostanziale (ad esempio, la prescrizione, il tentativo, le esimenti ecc.) e di alcuni illeciti ritenuti socialmente più impattanti, anche segnalando eventuali profili di criticità rispetto al nostro dettato costituzionale e suggerendo possibili soluzioni.*
- *Il testo dovrebbe, preferibilmente, non superare le diecimila battute.*
- *Esso dovrà pervenire in formato pdf, alla segreteria del CSDPE, all'indirizzo di posta elettronica: **csdpe.como@gmail.com** entro le ore 12 del **30 settembre 2023**.*
- *Il CSDPE potrà liberamente utilizzare tutti i testi pervenuti, per pubblicazioni o per qualsiasi altra esigenza legata alla propria funzione statutaria.*
- *Il concorrente dovrà indicare i propri dati anagrafici (indicando anche un contatto telefonico) precisando l'Università frequentata (o presso cui si è laureato).*
- *L'ammontare del premio, di **€.3.000,00 (euro tremila)**, verrà consegnato all'autore dell'elaborato che sarà prescelto da una apposita commissione, nel corso di una cerimonia che si dovrebbe svolgere a Como, in data prossima al marzo 2024.*
- *Gli elaborati verranno valutati tenendo conto della completezza della trattazione, del rigore critico espresso nell'affrontare i vari argomenti, nonché della chiarezza espositiva e del corretto uso della lingua italiana.*
- *Per qualsiasi chiarimento si potrà scrivere all'indirizzo email della segreteria del CSDPE sopra indicata.*

Non mi rimane che auspicare una nutrita partecipazione da parte di studenti e laureati, sensibili al tema dell'armonizzazione dei sistemi giudiziari penali europei: non soltanto al fine di onorare, con testi pregevoli, ricchi di interessanti spunti critici, la memoria di Giovanni Bana, ma altresì con l'intento di stimolare la curiosità e l'interesse verso una realtà estremamente importante, ma ancora troppo marginalizzata, suscitando utili riflessioni su un argomento che deve rappresentare la realtà giudiziaria europea del presente.

IL PATTO DI NON CONCORRENZA TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE

Inizia con questo numero a collaborare con la nostra rivista la Dr.ssa Alessia Riva, Consulente del Lavoro. Riteniamo che il suo apporto possa essere proficuo per lo scambio di esperienze e la reciproca crescita professionale.

Come è noto, varie norme in tema di rapporto di lavoro disciplinano i molteplici obblighi a carico del lavoratore. Ci si riferisce, in particolare, agli obblighi di riservatezza, obbedienza, fedeltà e non concorrenza, in costanza di rapporto di lavoro, i quali sono sempre sussistenti dalla data di instaurazione del contratto di lavoro, e ben delineati non solo dall'art. 2094 c.c., che fornisce la definizione di lavoratore subordinato, ma anche dagli articoli 2104, 2015, 2016 c.c.; il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro provvede inoltre all'elencazione più pratica e di settore, da ritenersi comunque non esaustiva, delle condotte cui è tenuto il dipendente, specialmente nella sezione "disciplinare" in esso contenuta.

Con riferimento alla "fedeltà" menzionata nella rubrica dell'art. 2105 c.c., un'attenta lettura dell'art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 104/2022 (Decreto "Trasparenza"), relativa alla questione del cumulo di impieghi, permette di ricavare elementi utili ad una più precisa definizione di tale concetto.

Posto che la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore (intesa come limite all'orario normale, a tutela della salute psico-fisica del prestatore di lavoro), a prescindere dal numero dei contratti di lavoro dipendente di cui il lavoratore è titolare, il suddetto Decreto recepisce la normativa europea, prevedendo espressamente che dal 1° agosto 2022 il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole, fatto salvo l'obbligo previsto dall'art. 2105 c.c.

Quest'ultimo articolo contempla, a sua volta, due distinti doveri: il dovere di segretezza ed il divieto di concorrenza con l'attività dell'imprenditore. Quindi, il lavoratore subordinato, oltre all'obbligo principale di rendere la prestazione lavorativa, è gravato anche da due obblighi di non fare, costituenti autonomi divieti (di concorrenza e di divulgazione o abuso dei segreti aziendali) operanti anche nei periodi di sospensione della prestazione lavorativa.

L'obbligo di non concorrenza, in particolare, vieta al lavoratore di "trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore": in linea generale, esso, però, opera solo per la durata del rapporto di lavoro, la cui estinzione riattribuisce al lavoratore piena libertà, salvo il divieto di concorrenza sleale, di cui agli articoli 2596 e 2598 c.c. (e ammesso che non sia stato previsto un patto di non concorrenza, come si vedrà tra breve).

Se si intende prolungare l'obbligo di non concorrenza oltre il momento della cessazione del rapporto, occorre sottoscrivere un apposito patto di non concorrenza (cfr. art. 2125 c.c.), il quale può essere sottoscritto sia in corso di rapporto di lavoro (può anche essere una clausola dello stesso contratto di assunzione), sia all'atto della cessazione dello stesso. Ai fini della sua legittimità, oltre a dover risultare da atto scritto (pena la nullità), il patto deve essere contenuto in ragionevoli limiti di tempo, oggetto, spazio, e tale limitazione della libertà di impiego deve essere compensata all'ex dipendente da un congruo corrispettivo economico; la ratio dell'art. 2125 c.c. è quella di tutelare l'impresa e contemporaneamente di non comprimere totalmente al lavoratore la possibilità di rioccuparsi, perdendo l'occasione di mantenere un guadagno adeguato (ex art. 36 Cost.).



Data la genericità dei requisiti di legge, molta giurisprudenza si è formata sul tema. Di seguito si riassumono le linee guida che se ne possono ricavare:

- 1) non è indispensabile che il patto si limiti a contemplare le mansioni che il lavoratore ha espletato nel corso del rapporto cui si riferisce, ma è possibile che esso ricomprenda anche altre prestazioni lavorative che in qualche modo, tenendo conto dei diversi mercati e delle loro oggettive strutture, competano con le attività economiche che svolge il datore di lavoro;
- 2) il patto può estendersi sino al punto di vietare lo svolgimento di qualsiasi mansione in mercati in cui convergono beni o servizi identici a quelli dell'impresa di appartenenza o che sono parimenti idonei a soddisfare le esigenze della medesima clientela; tuttavia, come sopra evidenziato, non può estendersi sino al punto di compromettere qualsivoglia potenzialità reddituale del lavoratore, comprimendo ogni esplicazione della sua concreta professionalità;
- 3) la clausola del patto in cui sia eventualmente previsto che il datore si riserva di decidere alla risoluzione del rapporto se avvalersi delle limitazioni che derivano dal patto stesso è sempre nulla e comporta, in ogni caso, il diritto al compenso previsto per il lavoratore;
- 4) il compenso previsto per l'astensione dalla concorrenza non deve essere né simbolico, né manifestamente iniquo, né sproporzionato, tenendo conto del sacrificio imposto al lavoratore e della riduzione delle sue capacità di guadagno e a prescindere sia dall'ipotetico valore di mercato del patto sia dall'utilità che lo stesso apporta al datore di lavoro;
- 5) la variabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi; occorre però valutare distintamente la questione della nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo (art. 1346 c.c.) e la nullità per insussistenza dello stesso (art. 2125 c.c.) o per compenso simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato;
- 6) l'importo stabilito quale corrispettivo per la non concorrenza può essere erogato al lavoratore anche nel corso del rapporto; tuttavia, alcune pronunce di merito hanno affermato l'invalidità del patto di non concorrenza apposto ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato che preveda un compenso corrisposto mensilmente, ma non determinato nel suo ammontare complessivo.

In conclusione, è opportuno un accenno al trattamento tributario e contributivo del corrispettivo ricevuto dal lavoratore che abbia stipulato un patto di non concorrenza. Da un punto di vista tecnico, l'erogazione mensile in costanza di rapporto di una certa somma a titolo di corrispettivo per patto di non concorrenza implica che tale indennità sia equiparata a retribuzione, e quindi assoggettata a contribuzione previdenziale e a tassazione I.R.Pe.F. ordinaria; se invece il pagamento del corrispettivo avviene in dipendenza della cessazione del rapporto, trova applicazione l'art. 17, comma 1, lettera a), T.U.I.R. (resta fermo l'obbligo contributivo, in quanto si tratta di emolumento sostitutivo della retribuzione, e l'importo deve essere assoggettato a tassazione separata I.R.Pe.F.).

LETTERA APERTA AD UN GIORNALISTA

Ciao, Carissimo,

Ti scrivo solo per la confidenza che s'è creata tra noi, senza pretendere minimamente alcunché, conoscendo le esigenze della tua professione, ma essendo necessario che io ti spieghi quelle della mia, prima di procedere oltre con la richiesta che sto per farti di cercare, per quanto possibile, di moderare i toni sulla vicenda che ha visto come protagonista un mio assistito, relativamente alla quale so essere stata offerta ai lettori, dalla testata giornalistica per cui lavoro, la possibilità - tramite la creazione di uno spazio di confronto apposito che ti è stato dato il compito di moderare - di dare sfogo ai propri risentimenti in merito alla sentenza appena emessa dalla Prima Sezione Penale della Corte d' Assise d' Appello di Milano, che ha scontentato molti per il verso contrario da essa impresso al precedente orientamento assunto, in primo grado, dalla Corte d' Assise di Como.

Purtroppo è esperienza comune che, quando si lascia alle persone la libertà di esprimere ciò che si agita nella loro mente, la reazione non sempre è in linea con le aspettative e le sorpassa di gran lunga, giungendo a travolgere tutto e tutti nella distruzione più totale e nella denigrazione più becera dell'operato altrui, del quale non si conoscono le esigenze più profonde e gli ideali più alti.

Desiderando io, pertanto, che tali istanze interiori emergano, onde far conoscere all' opinione pubblica ciò che si muove nel cuore di una persona che, come la sottoscritta, i miei infaticabili Collaboratori di studio ed il mio Consulente Tecnico di Parte (i quali mi hanno spalleggiata nell' impresa titanica che ha portato alla difesa dell'imputato in questione), quotidianamente si spendono in difesa delle più disparate posizioni processuali, ti spiego come avvenga che un Avvocato assuma la difesa di un assistito.

Molto semplicemente, perché chiamato ad assolvere all'alto compito di difesa conferitogli col mandato difensivo, il termine *Advocatus*, nel suo significato etimologico, chiamando in causa una chiamata, quella, appunto, a difendere un individuo incappato nelle maglie della Giustizia.

Che, poi, la difesa non si riveli sempre una passeggiata e non comporti l'ottenimento del plauso altrui è esperienza corrente, soprattutto quando la durezza dei temi affrontati in aula fa tremare le vene ai polsi e sorgere cori da stadio, la cui evenienza non deve, però, mai far recedere il difensore dall'alto ruolo assunto, anche qualora questo potesse, per caso, attentare alla sua vita o costargli la reputazione, il compito di difesa dovendo prevalere su tutto e tutti, restando indifferente alla logica faziosa e di parte, un po' come quello del Magistrato, il quale solo nella serenità del giudizio può emettere una sentenza che è il prodotto del suo prudente apprezzamento delle circostanze e delle opposte tesi portate sul suo tavolo e vagliate attentamente.

Il distacco, il silenzio interiore, il coraggio, la costanza, la perseveranza, lo spirito di sacrificio e lo studio sono le doti, le virtù, i valori e le qualità di ogni persona che, come noi Avvocati, deve portare avanti una difesa che sia degna del nome che porta, perché libera da compromessi, aperta a trecentosessanta gradi all'ascolto delle istanze più profonde provenienti dal cliente, indipendente ed autonoma.

Questo, in poche parole, il mio pensiero in merito a quanto succede all'interno delle aule dei Palazzi di Giustizia nei quali trascorre la nostra esistenza, scevra da qualsiasi compromesso, ricca di contenuto, di senso, di grandi sconfitte e di qualche vittoria,pregna di significato e valida oltre misura, quando condotta con lealtà, nel rispetto dei ruoli assunti dalle varie parti in gioco, le quali, nello scontro dialettico e dialogico, tentano di far emergere la verità processuale, quel bene incommensurabile che, unico, se rispettato da tutti, può portare il Magistrato all'esercizio dell'alto compito di amministrare la Giustizia, nel rispetto delle norme giuridiche e delle evidenze processuali.



Buon lavoro, Paolo, e che entrambi possiamo assolvere con fiducia e speranza al ruolo che ci è proprio: tu, di informare ed orientare sapientemente il pensiero altrui affinché non si scateni in un vano ed irrispettoso turpiloquio; io, di sostenere con forza e senza cedimento alcuno tesi difensive, anche quando esse potessero espormi all'impopolarità, consapevole come sono di dover rispondere soltanto alla mia coscienza, che ti assicuro essere molto più severa di quanto gli altri possano solo minimamente pensare, nonché consentirmi di dormire notti tranquille, la sera, quando, spente le luci della ribalta ed ammainate le vele della battaglia in mare aperto, rimane il nudo spirito col quale quotidianamente ognuno di noi fa i conti .

Ad maiora. Semper.

SONIA BOVA

IN RICORDO DELL'AVVOCATO LUIGI ANDREOTTI

Anche l'Avv. Luigi (Gigi per gli amici) Andreotti ci ha purtroppo lasciato e, come ovvio, il fatto che avesse ormai passato i novant'anni non diminuisce minimamente il cordoglio ed il rincrescimento per la sua scomparsa.

Era un collega tenace, laborioso, mai titubante nel difendere un assistito, ma, nondimeno, capace anche di dialogo con l'avversario e, soprattutto, di amicizia nei confronti del legale di questi.

Ricordo una volta in cui, nel corso di una causa abbastanza ardua, avemmo uno scontro in udienza. Non ci scambiammo offese, ma ciascuno dei due affermò la propria tesi, diciamo così, con grande determinazione.

Il giorno stesso tornò tuttavia tra di noi la consueta cordialità e appunto l'amicizia non fu scalfita e nemmeno offuscata.

L'avanzare dell'età aveva finito per allontanarlo, specie negli ultimi tempi, dalle aule di Giustizia e così ci eravamo persi di vista: anche di questo mi rammarico.

Ciao Gigi.

ENRICO RIGAMONTI

I RAPPORTI TRA RISOLUZIONE DI DIRITTO E RITENZIONE DELLA CAPARRA

La Cassazione ha recentemente fornito alcuni opportuni chiarimenti in merito alla nota questione (affrontata dalle Sezioni Unite nella celebre sentenza n. 553/2009) dei rapporti tra domanda di risoluzione, domanda di risarcimento, recesso e ritenzione della caparra.

Senza necessità di ripercorrere l'ampia trattazione contenuta nella pronuncia delle Sezioni Unite, ci si limita a richiamare il primo principio di diritto enunciato in tale occasione: «I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altra si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale [...]».

La formulazione sopra riportata non risulta essere particolarmente felice, in quanto parrebbe contrapporre due "blocchi" inscindibili di azioni (risoluzione+risarcimento vs recesso+ritenzione). In realtà, la motivazione della sentenza Cass., Sez. Un., n. 553/2009 consente di comprendere che l'incompatibilità riguarda essenzialmente la domanda risarcitoria e quella di ritenzione della caparra (o la richiesta del doppio della caparra). Si legga, infatti, il seguente passaggio: «4.3. [...] Se un'alternativa si pone [...] per la parte non inadempiente, questa non è tanto limitata ad una scelta (in realtà, del tutto fungibile quoad effecta) tra recesso e risoluzione, ma si estende necessariamente a quella tra l'incamerare la caparra (o il suo doppio), così ponendo fine alla vicenda negoziale, e l'instaurare un apposito giudizio per conseguire una più cospicua locupletazione, un più pingue risarcimento, una più congrua quantificazione di danni dei quali egli si riserva (fondatamente) di offrire la prova. Ecco che l'analisi della prima relazione tra le azioni in esame comporta non tanto l'attribuire rilevanza alla pretesa antinomia risoluzione + risarcimento / recesso + ritenzione della caparra, una vera e propria alternatività (rectius, incompatibilità) esistendo piuttosto, sul piano morfologico, tra le due sole azioni "recuperatorie", quella, cioè, strettamente risarcitoria (la domanda di risarcimento danni) e quella più latamente satisfattiva (la ritenzione della caparra, sul cui carattere, in realtà, paraindennitario e non strettamente risarcitorio non è in questa sede lecito approfondire una riflessione). Le (apparenti) problematiche afferenti ai rapporti tra le (sole) domande di risoluzione e di recesso non hanno, in realtà, al di là di aspetti formalistico/speculativi, autonoma rilevanza giuridica sostanziale [...]».

Tuttavia, a distanza di oltre un decennio, rimangono – probabilmente a causa del numero e della complessità delle questioni analizzate nella pronuncia del 2009, nonché, appunto, dell'utilizzo di espressioni di non sempre univoca interpretazione – alcune difficoltà nel dare applicazione ai principi enunciati dalle Sezioni Unite.

Con sentenza 08.06.2022, n. 18392, la Seconda Sezione della Suprema Corte (Pres. Di Virgilio, Rel. Caponi) si prefigge il dichiarato obiettivo di rimuovere le «opacità» della sentenza del 2009: «Nel pronunciarsi, il Collegio intende dare seguito a Cass. SU 14 gennaio 2009, n. 553. Peraltro, a cagione della pluralità di principi di diritto, enucleati in ragione di diverse costellazioni casistiche, la predetta sentenza delle Sezioni Unite ha ricevuto una varietà di applicazioni giurisprudenziali, che nell'arco del tempo si sono disposte non sempre in modo coordinato, cosicché su di essa si sono posati sedimenti che l'hanno resa a tratti opaca. Con tali opacità interpretative si sono dovuti confrontare anche gli avvocati e i giudici che si sono occupati della controversia da cui è scaturito il presente giudizio di cassazione. L'esame dei motivi del ricorso consente di gettare di nuovo luce sugli ancoraggi di Cass. SU 553/2009 alla disciplina legislativa, dissolvendo talune fra queste opacità».

La vicenda concreta è piuttosto semplice. Dopo la stipula di un contratto preliminare di vendita, la parte venditrice



invia alla parte promissaria acquirente una diffida ad adempiere. Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida, il promissario acquirente agisce in via principale ex art. 2932 c.c. e conviene in giudizio la promittente venditrice, la quale si costituisce chiedendo il rigetto delle domande attoree e la ritenzione della caparra.

A seguito di due gradi di giudizio in cui vengono rigettate le domande di entrambe parti, la promittente venditrice ricorre in Cassazione, denunciando di avere richiesto: 1) il mero accertamento dell'effetto risolutorio già verificatosi in conseguenza della diffida ad adempiere e dell'inutile decorso del termine; 2) la ritenzione della caparra, sulla base della predetta risoluzione.

A tal proposito, osserva la Suprema Corte in merito alla posizione della promittente venditrice: «Per conseguire tale scopo ha correttamente reputato di non aver bisogno di esercitare il diritto di recesso, che sarebbe stato una specie di illogico bis in idem, avendo costei già conseguito l'obiettivo di sciogliersi dal vincolo contrattuale attraverso la diffida ad adempiere congiuntasi all'inutile decorso del termine. Infatti, non ha esercitato il recesso (ancorché le predette opacità interpretative abbiano costretto la sua difesa tecnica ad ondeggiare nelle argomentazioni, giammai nelle conclusioni). Si tratta di vedere se sia corretto codesto suo opinamento, cioè se sia protetto dal diritto positivo l'abbinare la ritenzione della caparra all'effetto risolutorio scaturente non dal recesso, bensì dalla diffida ad adempiere cui si congiunge l'inutile decorso del termine».

Segue, poi, un'articolata dissertazione su quale interpretazione debba essere data al gerundio «ritenendo», contenuto nel secondo comma dell'art. 1385 c.c.: «Tra i diversi tipi di connessione del gerundio con la proposizione principale, in relazione all'art. 1385 c.c., comma 2, ne entrano in gioco due. Alla stregua di un primo tipo, il gerundio esprime un'azione che semplicemente si accompagna o segue temporalmente l'azione principale senz'altra connessione che non sia appunto quella della contestualità o successione nel tempo (post hoc): è il gerundio "coordinato". In questo caso ciò significa: la parte recede dal contratto e (poi) ritiene la caparra. Alla stregua di un secondo tipo di connessione, il gerundio esprime un'azione che vede nella condotta espressa dalla proposizione principale una propria condicio sine qua non (propter hoc): è il gerundio "subordinato". In questo caso ciò significa: se (solo se) la parte recede dal contratto, allora può ritenere la caparra».

La Cassazione esclude che si sia in presenza di un gerundio subordinato: «la connessione che l'art. 1385 c.c., comma 2, istituisce tra l'esercizio del diritto di recesso e la ritenzione (o il pagamento del doppio) della caparra, con riferimento al caso de quo, è di contestualità/successione temporale. Non è invece di dipendenza esclusiva delle sorti della caparra rispetto al diritto di recesso, che escluda cioè ogni altra correlazione della ritenzione (o pagamento del doppio) della caparra con altri fenomeni: post hoc, non propter hoc. Ciò comporta che, oltre a siffatta contestualità/successione temporale (recesso-ritenzione della caparra o richiesta del doppio), si può profilare giuridicamente anche l'altra (diffida ad adempiere-inutile decorso del termine-risoluzione del contratto-ritenzione della caparra o richiesta del doppio)».

A questo punto, la Seconda Sezione si sofferma su alcuni precedenti giurisprudenziali. Innanzitutto, supporta le proprie affermazioni con quelle contenute nella sentenza Cass., Sez. Un., n. 553/2009, arrivando così ad evidenziare «la reciproca fungibilità, quanto a presupposti e ad effetto, tra diffida ad adempiere e recesso, salva la differenza concernente la progressività nella formazione della fattispecie risolutoria nella prima ipotesi (oltre all'atto di diffida, l'inutile decorso del termine), che le conferisce maggiore flessibilità sotto il profilo della estrema possibilità di adempiere concessa al debitore». Inoltre, riprende la decisione di Cass., Sez. III, n. 2999/2012 (che già aveva considerato la ritenzione della caparra come «azione risarcitoria semplificata»), stigmatizzando però un richiamo – contenuto nella pronuncia del 2012 – a Cass., Sez. II, n. 21838/2010 (la quale non aveva aderito all'insegnamento delle Sezioni Unite sotto il profilo del divieto di modificare in corso di giudizio la domanda di risarcimento in quella di

recesso funzionale alla ritenzione della caparra). Infine, dopo un cenno alla pronuncia Cass., Sez. VI, n. 21971/2020 (inerente ad un'ipotesi in cui la parte promittente venditrice aveva proposto azione di risoluzione), ricorda che anche Cass., Sez. II, n. 26206/2017 era giunta al medesimo risultato pratico della sentenza del 2022 qui in commento, ma con una diversa motivazione, posto che in quel caso si faceva riferimento «ancora al diritto di recesso nonostante il già conseguito effetto risolutorio attraverso la diffida ad adempiere congiuntasi all'inutile decorso del termine». Quale osservazione conclusiva, la Cassazione illustra «l'errore in cui sono incorsi i giudici di primo e di secondo grado nel desumere da Cass. SU 533/2009, cui pur reputavano di conformarsi, conseguenze opposte da quelle da applicare al caso de quo». Infatti, «radicalmente diverso dal caso de quo è il caso dinanzi al quale si sono trovate le Sezioni Unite nel 2009, in cui si trattava di un contraente non inadempiente che aveva agito per la risoluzione ed il risarcimento del danno e che nel corso del processo aveva opportunisticamente convertito la propria iniziativa in recesso, allo scopo di mettere al sicuro la caparra rispetto ai rischi discendenti dalla mancata prova dei danni. Coticché, anche da questo punto di vista, riluce il vizio di extrapetizione in cui sono incorsi i giudici nelle precedenti istanze [...], dinanzi ad un petitum che è sempre rimasto fermo in termini di mero accertamento dell'effetto risolutorio già prodottosi sul piano stragiudiziale e di ritenzione della caparra. Dinanzi a tale fermezza di petitum, che costituisce l'oggetto della pronuncia del giudice, perdono rilevanza le incertezze argomentative della difesa» della promittente venditrice. «Tali argomentazioni sono state chiamate a barcamenarsi tra gli errori dei giudici, da un lato, e un orizzonte giurisprudenziale non limpido, dall'altro lato, coticché per tuziorismo si sono episodicamente richiamate anche al recesso».

In forza delle suddette considerazioni, la Seconda Sezione giunge così ad enunciare, condivisibilmente, il seguente principio di diritto: «conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest'ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio».

DAVIDE TESSERA



TEMPO, MISURA, VELOCITÀ

Tempo, misura, velocità sono i fondamenti (o fondamentali, come si dice ora) della scherma.

Fattori intimamente correlati, che possono essere considerati anche nel diritto.

Già si affermava in diritto romano che *“tempus regit acta”*, o che *“prior in tempore potior in iure”*, o che *“quae temporalia ad agendum, perpetua in excipiendo”*, e via seguitando ... sino al biblico *“tempus est tacendi”*.

Dunque il tempo, regola del divenire, costituisce anche un fondamentale criterio per le articolazioni giuridiche.

Ma, attenzione, perché in diritto talvolta la nozione di *“tempo”* tende a risolversi in quella di *“termine”*, che non coincide con uno spazio temporale (si sa che spazio e tempo sono spesso interrelati) ma piuttosto, e soltanto, con il suo compimento; e tuttavia non mancano discipline precisamente correlate al decorso del tempo: si pensi alla prescrizione, all'usucapione, al decorso dell'anno quale impedimento per la tutela possessoria.

Altro è la misura, propriamente detta. Viene alla mente il *“res quae pondere mensurave constant”* ma anche tale reminiscenza può risultare decettiva perché la misura che particolarmente rileva, nella scherma come nel diritto, è quella che attiene ad una relazione: nella scherma, la mutevole distanza tra due avversari (si dice: accorciare la misura, allungare la misura); nel diritto, specialmente nei contratti sinallagmatici, l'equilibrio tra le contrapposte obbligazioni, scompensato il quale la legge sovente prevede opportuni rimedi (si pensi per esempio alla disciplina dell'onerosità sopravvenuta). Viene alla mente anche la *“metriotes”* dei Greci, fondamento dell'armonia e, questa, della bellezza.

La velocità: si affermava che un assalto di scherma sia *“una partita a scacchi alla velocità della luce”*. Probabilmente una iperbole, anche se occorre provvedere *“illico et immediate”* sia per toccare l'avversario sia per ottenere quel provvedimento che possa valere ad affermare un diritto, altrimenti irrimediabilmente compromesso. E 'la finalità dei *“provvedimenti di urgenza”*, la cui espressione peraltro è compromessa, non infrequentemente, dalla attesa che il Giudice, sentite le parti, *“sciolga la riserva”* in ordine al provvedimento richiesto. Talvolta incredibile attesa di mesi e allora... *“ut flatus venti sic transit gloria mundi”*.

Ma, come sappiamo, normalmente non si tratta di colpevoli inadempienze quanto dello spropositato *“carico”* del quale sono onerati i Giudici, non sappiamo quanto sollevabili dalla istituzione dell'*“ufficio del processo”*: inevitabile qualche pessimismo, accompagnato da tenace speranza.

Terminata la convivenza **STALKING** o **MALTRATTAMENTI** in **FAMIGLIA**?

La problematica è stata affrontata ed esaminata dalla recente decisione della sez. VI della Corte di Cassazione il 30 novembre 2022 n. 45520. Anzitutto esaminiamo i fatti antecedenti che hanno determinato il Supremo Consesso ad adottare il principio che si esporrà.

La Corte di Appello di Sassari ha rigettato l'impugnativa presentata dall'imputato, ritenendolo responsabile del reato ascritto, ossia dei maltrattamenti in famiglia nonostante nel periodo in cui quest'ultimo e la persona offesa non avessero più una relazione di convivenza more uxorio. Dei tre motivi d'impugnazione quello d'interesse per il presente articolo riguarda la differenza con i citati reati, in particolare con quello previsto e punito dall'art. 612 bis c.p., poiché la vittima non ha modificato in alcun modo le proprie abitudini quotidiane. Incamerato il ricorso di legittimità il Collegio supremo ha preso in considerazione le due fattispecie, da subito evidenziando d'ufficio la qualificazione erronea in secondo grado della fattispecie per cui si stava procedendo. Partendo dalla considerazione che le condotte iniziate durante la convivenza, erano poi proseguite in epoca successiva quando la coppia non viveva più insieme, la Corte di appello di Sassari nell'esame di questi comportamenti dell'imputato, li aveva qualificati quali maltrattamenti in famiglia in quanto secondo quell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, in assenza dell'elemento dell'attualità della convivenza le condotte illecite non potevano che essere considerate come maltrattamenti e non invece, come atti persecutori. Molto probabilmente il ragionamento alla base della indicata decisione di secondo grado era determinato anche dalla consequenzialità temporale delle condotte dell'imputato, iniziate in costanza di convivenza more uxorio e procrastinate anche in momenti successi in assenza di convivenza.

Mutato nel mentre l'orientamento, la Cassazione ha rilevato che la corretta qualificazione fosse quella contemplata nell'art. 612 bis c.p., dato che i protagonisti della vicenda non avevano più alcuna comunanza di vita anche affettiva e quindi nessuno dei due nutriva più nei confronti dell'altro, alcun reciproco affidamento conseguente alla solidarietà. Nei motivi la Cassazione poneva in risalto la considerazione che la maggior severità sanzionatoria dei componenti illeciti contemplati nell'art. 570 c.p. presuppone appunto la realizzazione di quest'ultimi in un particolare ambiente, qual'è quello familiare o ad esso equiparabile. A supporto di queste considerazioni giuridiche la Cassazione richiama la decisione della Corte costituzionale n. 98 del 2021 in cui delineando i concetti di famiglia e di convivenza, riporta nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. quei comportamenti e quelle azioni prive del requisito della convivenza e dell'affettività conseguente alla vita in "simbiosi" o in "comune", che lega i due protagonisti nell'attualità della vicenda, come autore e come parte lesa. Eucleata in questo modo la differenza tra le due fattispecie il Supremo organo giudicante valorizza un dato normativo ineludibile: se si vuole riferirsi a componenti che presuppongono rapporti affettivi cessati non si può che prendere in considerazione la norma di cui all'art. 612 bis c.p., là ove invece, sussistono tra reo e vittima, legami di vicinanza ed affettività attuali e concreti, allora lo sguardo non può essere rivolto alla fattispecie di cui all'art. 572 c.p.



LETTERA APERTA AGLI AVVOCATI (UOMINI E DONNE) CHE, NEL MONDO, OPERANO IN CONTESTI STATUALI NEGATORI DEI DIRITTI UMANI E DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA.

Cari/e Colleghi/e,

ammiro il vostro quotidiano sforzo e, vi confesso, provo persino un po' di benevola invidia per il coraggio che dimostrate nel difendere i diritti delle persone, contro i soprusi e la brutale arroganza di apparati di potere che vorrebbero negarli, o almeno farli discendere dalla sola loro degnazione.

Comprendo le difficoltà in cui dovete operare e l'angoscia per la sorte vostra e delle vostre famiglie, perché chi vi sta di fronte non fatica molto a considerarvi complici di quanti/e giudicano comunque criminali, magari solo perché hanno il coraggio di un "no" alle angherie e a folli idee distorte, tradotte in leggi di cui bisognerebbe invece vergognarsi. Vi vorrebbero, questi aguzzini, come un mero silente simulacro di una legalità, tuttavia solo ostentata e ridotta al nulla.

Voi però non demordete e state invece lì con le vostre vite e l'azione, ad affermare la forza del Diritto.

Sono idealmente vicino soprattutto a voi Colleghe di quei luoghi del mondo in cui, a stento, vi è consentito l'accesso alla professione e dove vi si guarda con rancore e disprezzo, quasi foste delle reiette da punire e da rieducare.

Rischiare persino la più infamante delle violenze, perché siete donne che ragionano, protestano contro l'illegalità e ad essa vogliono reagire, ad alta e dignitosa voce.

Grazie e a tutti/e voi per quello che fate, con rischi elevati e concreti, anche perché la vostra testimonianza ci rafforza nell'orgoglio di appartenere ad una categoria, quella appunto degli avvocati, chiamata in tutto il globo terracqueo a tutelare dignità e diritti di ogni essere umano che, in quanto tale, è unico irripetibile e non schiavizzabile in qualsivoglia forma o modo.

ENRICO RIGAMONTI

VA SOSPESO L'AVVOCATO CHE NON INVIA IL MODELLO 5 ALLA CASSA FORENSE

Il Consiglio Nazionale Forense ha riposto ai quesiti posti da due COA in ordine ai profili amministrativi e disciplinari conseguenti alla mancata presentazione del modello 5 alla Cassa Forense da parte di Avvocati.

Netto e chiaro il parere espresso dal CNF: il mancato invio del modello 5 da parte dell'Avvocato fa scattare la sua sospensione in via amministrativa, escludendosi che tale condotta abbia mero rilievo disciplinare.

È stato così chiarito che il procedimento conseguente alla violazione delle regole di invio del modello 5 alla Cassa Forense comporta due diversi profili.

Il primo è quello riferito alla natura amministrativa della sospensione di cui all'Art. 17 comma 5 della legge 576/1980, così come modificato dall'Art. 9 comma 2 della legge 141/1992.

Sussiste nella fattispecie altresì il profilo disciplinare in quanto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati deve dar seguito all'avvio del procedimento disciplinare.

La fattispecie, premette innanzitutto il Consiglio Nazionale Forense è disciplinata dall'art. 17 comma 5 della legge n. 576/1980 a mente del quale: "l'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro i 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'Ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione trascorsi i 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'Ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'Ordine con le forme del procedimento disciplinare e con l'applicazione del terzo comma dell'Art.2 della legge 3 Agosto 1949 n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della Comunicazione dovuta".

Il CNF chiarisce che dalla lettura della disposizione si evidenziano che i due profili – quello amministrativo e quello disciplinare - sussistono in parallelo tra loro.

Previamente, a seguito della segnalazione da parte della Cassa Avvocati, infatti, il COA è tenuto a valutare il comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare; "a seguito dell'entrata in vigore della legge 247/2012 del nuovo regolamento disciplinare, tale adempimento non potrà che consistere nella segnalazione al competente CDD".

Precisa ancora il CNF, sulla scorta della disposizione citata, "in ogni caso" la perdurante omissione così come la mancata rettifica trascorsi 60 giorni dalla diffida devono essere dalla Cassa Avvocati "comunicate al COA ai fini della sospensione dell'iscritto all'esercizio professionale a tempo indeterminato".

Infine, il riferimento contenuto nella norma alle "forme del procedimento disciplinare" non esclude secondo la giurisprudenza dello stesso CNF (cfr. CNF n. 177/2021), "la natura amministrativa del provvedimento resta ferma l'autonomia e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 CDF (già Art. 15 Codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina".



È IN ARRIVO LA TERZA EDIZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il 16 dicembre scorso, sulla base della delega ricevuta dall'art. 1 della l. n. 78 del 21 giugno 2022, il Governo ha approvato lo schema del nuovo Codice dei contratti pubblici (CCP, d'ora in poi "lo schema", ovvero "il nuovo CCP"), che andrà a sostituire il D.lgs n. 50/2016 (che a sua volta aveva sostituito il CCP emanato con il D.lgs n. 163/2006).

Il Codice contiene la disciplina di tutti i contratti:

- . per l'affidamento di appalto di lavori, di forniture, e per l'acquisizione di servizi;
- . per l'affidamento della concessione di lavori o servizi,

conclusi da qualsiasi soggetto, pubblico o anche privato, qualora quest'ultimo ne sia obbligato dal codice stesso (tipico esempio di un privato, obbligato a attenersi alle disposizioni del CCP, è il caso di un soggetto che, in base al conseguimento di un titolo edilizio, è tenuto a realizzare direttamente opere di urbanizzazione).

Lo schema è stato predisposto sotto la regia del presidente del Consiglio di Stato, articolando il lavoro in diverse commissioni, cui è stato affidato il compito di predisporre il testo di singole parti: vi hanno preso parte tutti i presidenti di sezione e consiglieri del Consiglio di Stato, dieci consiglieri di TAR, due avvocati di Stato, due consiglieri di Cassazione, uno della Corte dei conti, otto professori universitari, quattro avvocati e sei esperti tecnici (in ingegneria, economia, informatica, e anche un Accademico della Crusca, che si spera sia servito a rendere chiare le espressioni verbali): tutti hanno lavorato a titolo gratuito, come previsto dalla legge delega.

La revisione del CCP si è resa, da una parte, necessaria per il suo adeguamento a alcune direttive UE nel frattempo emanate, e, dall'altra parte, opportuna per recepire alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali dei giudici amministrativi, cui è affidata la giurisdizione esclusiva in materia: tale ultimo rilievo giustifica la prevalenza degli esperti amministrativisti nel team, che ha predisposto lo schema del nuovo CCP.

Lo schema ha un numero di articoli analogo al precedente codice, un numero molto minore di commi e di parole: sembra di più facile lettura e interpretazione; gli allegati sono aumentati da 25 a 35, ma andranno a sostituire numerose norme regolamentari precedenti tra cui 17 linee guida ANAC e 15 regolamenti, ivi compreso il corposo D.P.R. n. 207/2010, attuativo del codice 2006; è però da segnalare che l'opera di sfoltimento degli allegati è stata attuata, anche, mediante il rinvio diretto agli allegati delle direttive UE, il che potrebbe rendere più difficoltosa la ricerca della norma applicabile al caso concreto. L'approvazione definitiva dello schema dovrebbe avvenire, dopo l'esame della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo 2023: il condizionale, però, è d'obbligo, perché proposte di modifiche a chiarimento stanno pervenendo da più parti, ivi compresi alcuni membri che avevano contribuito direttamente alla elaborazione della proposta dello schema (cfr., al riguardo, alcune osservazioni di A. M. Sandulli su "L'Amministrativista" in data 19 dicembre 2022).

È difficile, e sarebbe sicuramente prematuro, dire, da un primo sommario esame del voluminoso schema, se gli altri obiettivi (ulteriori rispetto a quelli sopra indicati: adeguamento alle direttive europee e recepimento della consolidata giurisprudenza) contenuti nella legge delega siano stati raggiunti: mi riferisco, in particolare, a quello della semplificazione, espressione ormai di moda, ripetuta nella delega in una decina di principi, unitamente ad altre espressioni aventi sostanzialmente la medesima funzione (razionalizzazione, automatismi).

Al fine della semplificazione, uno sforzo sembra essere stato compiuto; un indizio, positivo, viene dalle definizioni (ormai usuali nei testi normativi), che nell'attuale CCP, all'art. 3, erano formulate in un elenco superiore al centinaio e rendevano

difficile rinvenire quella pertinente al caso concreto, mentre ora saranno contenute nell'allegato I.1 e suddiviso in tre omogenei gruppi (art.1 "Definizioni dei soggetti"; art. 2 "Definizioni dei contratti"; art. 3 "Definizioni delle procedure e degli strumenti"): complessivamente una cinquantina di definizioni.

Altra novità dello schema è la formulazione di alcuni principi generali (artt. da 1 a 12), di cui soprattutto i primi tre sono considerati - ex art. 4 - quali criteri interpretativi e applicativi di tutte le disposizioni del futuro CCP.

A titolo di esempio, mi soffermo, brevemente, sull'art. 1 ("Principio di risultato"), ove è affermato che (i) la Stazione appaltante deve perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza; (ii) concorrenza e trasparenza sono funzionali, rispettivamente, al miglior risultato possibile, nonché alla semplicità e alla corretta applicazione delle regole; (iii) il principio di risultato è applicazione del principio costituzionale di buon andamento della PA; (iv) il principio di risultato è criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale in relazione al caso concreto e, quindi, per la valutazione della eventuale responsabilità di chi esercita una funzione amministrativa.

È stato sottolineato che la norma non svolge le sole funzioni che sembrano essere sufficientemente esplicitate, bensì anche quella di contenere la c.d. "paura della firma" da parte degli operatori della PA, paura spesso determinata dal complicato intreccio di norme: in buona sostanza, una norma buona in sé, ma anche possibile strumento di accelerazione del conseguimento dell'opera, del bene o del servizio necessari alla comunità.

Nel segno dell'ottimismo, un'ulteriore osservazione.

Il nuovo CCP prevede un meccanismo di delegificazione, che opera sugli allegati al codice, i quali sono legislativi in prima battuta, mentre a regime avranno natura regolamentare, con la conseguenza che la fonte regolamentare sarà più agile di quella legislativa e avrà valore solo per il futuro; quindi, sarà evitata la confusione circa l'individuazione temporale della norma applicabile al caso concreto, come avveniva in passato per le linee guida emesse dall'ANAC.

Non ci resta che attendere, ben sapendo che le leggi - come diceva taluno (il professor Capaccioli, esperto di diritto sanitario) - sono scatole vuote che vanno riempite dagli uomini, e altri soggiungevano che le idee, come le leggi, camminano sulle gambe degli uomini, i quali peraltro -io dico- non sempre operano con la dovuta e retta buona volontà.

MARIO ANGHILERI

Cerco / Offro

Affittasi ampia stanza arredata con vista lago, accanto al nuovo Tribunale Piazza degli Affari n. 7

Avv. Marina Anghileri - Tel.: 0341.364090

Vendesi, a seguito di incarico dell'Avvocato Ambrogio Denti, ufficio di mq 91 circa in Lecco Piazza Affari 7 con possibilità di sua trasformazione abitativa.

Avv. Luigi Giordano - Tel.: 0341.821196

Affittasi in Lecco, Piazza Affari n. 7, Studio mq 90 parzialmente ammobiliato. Libero da Luglio 2023. Possibilità box nelle vicinanze.

Avv. Fabio Agostoni - Tel.: 338 500 42 85

L'Avv. Paolo Rivetti offre ampio locale, altri spazi e servizi in Lecco, via C. Cattaneo 67

Tel.: 0341/282869 - 393/9252495 Fax: 0341/354694



In giro per mostre...

A cura di Renato Cogliati

MISERIA E NOBILTÀ GIACOMO CERUTI NELL'EUROPA DEL SETTECENTO

Museo di Santa Giulia
Brescia

Dal 14 Febbraio al 28 Maggio 2023

info:

<https://bergamobrescia2023.it/eventi/giacomo-ceruti/>

Tel: 030.2977.833 - 030.2977.834

DAI MEDICI AI ROTHSCHILD MECENARI, COLLEZIONISTI, FILANTROPI

Galleria d'Italia
Milano

Dal 18 Novembre 2022 al 26 Marzo 2023

info:

<https://gallerieditalia.com/it/milano/mostre-e-iniziative/mostre/2022/11/18/dai-medici-ai-rothschild-mecenati-collezionisti-filantropi/>

Tel: 800 167 619

LA SEDUZIONE DEL BELLO, CAPOLAVORI SEGRETI TRA '600 E '700

Museo Bagatti Valsecchi
Milano

Dal 15 Ottobre 2022 al 12 Marzo 2023

Info:

<https://museobagattivalsecchi.org/la-seduzione-del-bello-capolavori-segreti-tra-600-e-700/>

Tel: 0276006132

RITA ACKERMANN HIDDEN

Museo d'arte della Svizzera italiana
Lugano

Dal 12 Marzo 2023
al 13 Agosto 2023

info:

<https://www.masilugano.ch/it/1341/rita-ackermann-hidden>

Tel: +41 (0)58 866 42 40

HEDI METENS

Museo d'arte della Svizzera italiana
Lugano

Dal 2 Aprile 2023
al 15 Ottobre 2023

info:

<https://www.masilugano.ch/it/1342/hedi-mertens>

Tel: +41 (0)58 866 42 40

ALEXEJ VON JAWLENSKY AD ASCONA " ... I TRE ANNI PIU' INTERESSANTI DELLA MIA VITA ... "

Museo d'arte della Svizzera italiana
Lugano

Dal 2 Aprile al 15 Ottobre 2023

info:

<https://www.masilugano.ch/it/1343/alexej-von-jawlensky-ad-ascona>

Tel: 068715111

I COLORI DELLA FEDE A VENEZIA TIZIANO TINTORETTO VERONESE

Complesso Monumentale di San Francesco
Cuneo

Dal 24 Novembre 2022 al 5 Marzo 2023

info:

<https://artemagazine.it/2022/11/23/apre-al-complesso-monumentale-di-san-francesco-a-cuneo-la-mostra-i-colori-della-fede-a-venezias-tiziano-tintoretto-veronese-le-foto/>

ARTEMISIA GENTILESCHI A NAPOLI

Galleria d'Italia
Napoli

Dal 3 Dicembre 2022 al 19 Marzo 2023

<https://gallerieditalia.com/it/napoli/mostre-e-iniziative/mostre/2022/12/03/artemis-gentileschi-a-napoli/>

Tel: 333/6095192 - 351/8403634

L'UMANITA' TRADOTTA IN PITTURA

Palazzo Fava
Bologna

Dal 16 Dicembre 2022 al 1 Maggio 2023

<https://genusbononiae.it/mostre/fattori-umanita-tradotta-in-pittura/>

Tel: 051 199 363 43

GIOTTO E IL NOVECENTO

Mart
Rovereto

Dal 6 Dicembre 2022 al 19 Marzo 2023

info:
<https://www.mart.tn.it/mostre/giotto-e-il-novecento-153937>

Tel: 800 397 760

PICASSO ARTIST AND MODEL

Fondation Beyeler
Basilea

Dal 19 Febbraio al 1 Maggio 2023

info:
https://www.basel.com/it/arte/picasso?utm_source=adgrant&gclid=Cj0KCOiAtvSdBhDOARIsAPf8oNIYnmRqHKSb8c7HbapvHRgPnOMi-MbN-zrEblqeGXZKYVbYtaaaCtEOaAgaVEALw_wcB

Tel: +41 61 268 68 68

IN THE EYE OF THE STORM MODERNISM IN UKRAINE

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Madrid

Dal 29 Novembre 2022
Al 30 Aprile 2023

Info:
<https://www.museothyssen.org/en/exhibitions/eye-storm-modernism-ukraine-1900-1930s>

RINASCIMENTO A FERRARA. ERCOLE DE ROBERTI E LORENZO COSTA

Palazzo dei Diamanti
Ferrara

Dal 18 Febbraio 2023 al 19 Giugno 2023

info:
<https://www.palazzodiamanti.it/mostre/rinascimento-a-ferrara-ercole-de-roberti-e-lorenzo-costa/>

Tel: 0532 244 949

IL MEGLIO MAESTRO D'ITALIA. PERUGINO NEL SUO TEMPO

Galleria Nazionale dell'Umbria
Perugia

Dal 4 Marzo 2023 al 11 Giugno 2023

info:
<https://gallerianazionaledellumbria.it/mostre/5866-2/>

Tel: 0755 866 8415

DOSSO DOSSI IL FREGIO DI ENEA

Galleria Borghese
Roma

Dal 14 Aprile 2023
al 11 Giugno 2023

info:
<https://zero.eu/it/eventi/272016-dosso-dossi-il-fregio-di-enea,roma/>

GIUSEPPE PENONE GESTI UNIVERSALI

Galleria Borghese
Roma

Dal 14 Marzo 2023
al 28 Maggio 2023

info:
<https://zero.eu/it/eventi/272013-giuseppe-penone-gesti-universali,roma/>

ANTEPRIMA IL TOCCO DI PIGMALIONE. RUBENS E LA SCULTURA A ROMA

Galleria Borghese
Roma

Dal 14 Novembre 2023
Al 18 Febbraio 2024

<https://zero.eu/it/eventi/272020-il-tocco-di-pigmalione-rubens-e-la-scultura-a-roma,roma/>

PIERO DORAZIO LA NUOVA PITTURA

Galleria dello Scudo
Verona

Dal 18 Dicembre 2022 al 30 Aprile 2023

<https://galleriadelloscudo.com/esposizione/piero-dorazio-la-nuova-pittura-opere-1963-1968/>

Tel: 045 59 0144

Tutto per il Tuo studio.



Richiedi un preventivo gratuito



BIGLIETTI DA VISITA



BUSTE in vari formati



CARTA INTESTATA



BLOCK NOTES & QUADERNI



CARTELLINE portadocumenti



RACCOGLITORI & FALDONI



BUSTE TRASPARENTI



GADGET & IDEE REGALO



SITI WEB su misura

lanuova poligrafica
nuova
Editoria - Grafica - Stampa - Gadget - Web



GRAFICA - STAMPA - PACKAGING - GADGET - WEB

Via Vitalba 8/6 - 23801 Calolziocorte (LC) - Tel. 0341 681564 - info@lanuovapoligrafica.it - www.lanuovapoligrafica.it